

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2010

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica nei suini selvatici

[notificata con il numero C(2010) 4170]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/354/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ⁽³⁾ stabilisce determinate misure di protezione relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato di tale decisione.
- (2) L'allegato della decisione 2008/855/CE comprende tre parti, a seconda della situazione epidemiologica delle zone in esse elencate. Nelle parti I e II dell'allegato sono elencate le zone degli Stati membri in cui la situazione epidemiologica per quanto concerne i suini selvatici è considerata più favorevole.
- (3) Sebbene i suini selvatici rientrino nel campo d'applicazione della decisione 2008/855/CE, le misure di protezione di cui alla decisione stessa riguardano principalmente i suini d'allevamento e i prodotti da essi ottenuti.
- (4) La decisione 2002/106/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica.

(5) Per contrastare con maggiore efficacia la diffusione della peste suina classica, è opportuno predisporre determinate misure veterinarie in relazione ai suini selvatici colpiti dalla malattia. In particolare è opportuno prevedere il divieto di spedizione dalle zone elencate nell'allegato della decisione 2008/855/CE di suini selvatici vivi e di carni fresche, preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni.

(6) Vanno comunque consentite le spedizioni di carni fresche di suini selvatici, di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti le carni in questione dalle suddette zone ad altre zone non elencate nell'allegato della decisione 2008/855/CE, a condizione che vengano eseguiti esami virologici in conformità della decisione 2002/106/CE, che i risultati di tali esami siano negativi e che l'autorità veterinaria competente del luogo di destinazione fornisca un'autorizzazione preventiva.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE.

(8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Nella decisione 2008/855/CE è inserito il seguente articolo 8 *ter*:«Articolo 8 *ter*

Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di suini selvatici

1. Gli Stati membri interessati con zone elencate nell'allegato garantiscono che:

- a) dalle zone elencate nell'allegato non vengono effettuate spedizioni di suini selvatici vivi verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro;

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

b) dalle zone elencate nell'allegato non vengono spedite carni fresche di suini selvatici, preparati o prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati con zone elencate nelle parti I e II dell'allegato possono autorizzare le spedizioni di carni fresche di suini selvatici, di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni da dette zone verso altre zone non elencate nell'allegato, a condizione che:

a) i suini siano stati sottoposti, con esito negativo, a test per la diagnosi della peste suina classica effettuati secondo una delle procedure diagnostiche di cui alla parte A, punto 1, alla parte B o alla parte C del capitolo VI dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

b) l'autorità competente del luogo di destinazione fornisca l'autorizzazione preventiva.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione